

Art. 11 - L.R. 23/98

Compiti del Comitato Regionale Faunistico

1. Il Comitato regionale faunistico delibera sulla formazione del calendario venatorio.
2. Il Comitato regionale faunistico esprime parere:
 - a) sul piano faunistico-venatorio regionale e sugli atti della pianificazione faunistico-venatoria;
 - b) sulla istituzione di divieti temporanei di caccia al fine di salvaguardare l'equilibrio del patrimonio faunistico;
 - c) sull'autorizzazione ad immettere selvaggina estranea alla fauna indigena;
 - d) sulla definizione dei procedimenti sanzionatori per le violazioni alle prescrizioni ed ai divieti previsti dalla presente legge;
 - e) sulla durata della sospensione dell'autorizzazione regionale di caccia prevista dalla legislazione vigente;
 - f) sull'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura, di zone temporanee di ripopolamento e di cattura e sui relativi programmi di gestione, di zone pubbliche o private per l'allevamento della selvaggina a scopo di studio e ripopolamento;
 - g) sui provvedimenti relativi alla detenzione e commercio della selvaggina viva e al commercio della selvaggina morta d'importazione;
 - h) sui ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 26, contro il decreto che istituisce le oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e le zone temporanee di ripopolamento e di cattura.
3. Il Comitato regionale faunistico formula proposte:
 - a) sulla vigilanza venatoria;
 - b) sulle iniziative volte all'educazione venatoria e naturalistica;
 - c) sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento e dagli incendi.
4. Il Comitato regionale faunistico svolge le altre funzioni ad esso attribuite dalla presente legge.